

Delibera n. 2/2007/par - Parere sulla possibilità ,per un ente locale titolare di uno specifico credito tributario, di disporre o meno dello stesso in presenza di determinate condizioni

Deliberazione n. 2/2007/Parere n. 1



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia – Romagna

*** * ***

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente;
dr. Carlo Coscioni	Consigliere;
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere;
dr. Attilio Puglisi	Consigliere relatore;

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario Nadia Bovinelli.

*** * ***

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,

convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e ss. modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di San Felice sul Panaro;

vista l'ordinanza presidenziale n. 3 del 13 febbraio 2007, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

ritenuto in

FATTO

Il Comune di San Felice sul Panaro (Mo), con nota n. 940 del 24 gennaio 2007, ha richiesto, ai sensi dell' art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, il parere della scrivente Sezione, al fine di conoscere se sia possibile procedere ad una transazione per un credito di I.C.I. e relativi interessi e sanzioni, in accoglimento di apposita richiesta del contribuente interessato, sussistendo fondato timore che, al termine della promovenda procedura esecutiva, il credito in questione, ammontante ad Euro 120.000, possa rimanere insoddisfatto.

DIRITTO

In via preliminare, si deve osservare che nel caso di specie ricorrono le condizioni, sia soggettive che oggettive, per l'attivazione della richiesta funzione consultiva, di cui al richiamato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, stante che il parere risulta avanzato dall'organo rappresentativo dell'Ente a livello politico-istituzionale, e che trattasi di questione di carattere generale incentrata sulla interpretazione di una norma di legge, avente, tra l'altro, riflessi sul piano contabile e finanziario.

Ciò, in conformità ai criteri già fissati dalla Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, per garantire l'uniformità d'indirizzo in materia, evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e soprattutto di soluzioni non conciliabili con successive pronunce specifiche delle sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Nel merito si precisa quanto segue:

La questione in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni sulla natura dell'obbligazione tributaria avuto riguardo, in modo particolare, il punto se un'amministrazione, titolare di uno specifico credito tributario, possa, in presenza di ben determinate condizioni, disporre, o meno, della stesso.

In proposito, è bene ricordare che, originariamente, l'art. 13 del R.D. 23 dicembre 1923, n. 3269, vietava, espressamente, al Ministro delle Finanze, ai funzionari da esso dipendenti ed a qualsiasi altra autorità pubblica, di concedere, *"alcuna diminuzione delle tasse e sovratasse stabilite da questa legge, né sospendere dalla riscossione senza divenirne personalmente responsabili"*.

Con l'entrata in vigore della attuale Costituzione, il carattere indisponibile dell'obbligazione tributaria scaturisce dai principi di capacità contributiva e d'imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione, previsti, rispettivamente, agli artt. 53, 1° comma, e 97, i quali sono espressione, entrambi, del principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Ora, il richiamato principio di capacità contributiva, pur vietando che identiche situazioni vengano soggette a trattamenti tributari difformi, non incide, peraltro, sul processo di determinazione dell'amministrazione, la quale, quindi, ai fini della individuazione delle singole, concrete obbligazioni, rimane libera di adottare modelli accertativi meglio rispondenti alle variegate circostanze.

Ciò spiega perché, nel tempo, si siano venute affermando, nell'esercizio del potere impositivo, nuove forme di partecipazione collaborativa e di utile contraddittorio, quali, ora, si rinvengono negli istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale.

In tal modo, è stato, altresì, possibile all'amministrazione di conciliare, nei termini rigorosamente circoscritti dal legislatore, e quindi fuori da ogni ambito discrezionale, altrettanti rilevanti esigenze, quali quelle di certezza degli insorti rapporti ed al contempo di sollecitudine nella riscossione dei carichi dovuti.

Nella circostanza, in funzione di un diverso interesse costituzionalmente protetto, il legislatore consente, quindi, all'amministrazione di procedere, con l'applicazione dei richiamati istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, in modo sostanzialmente transattivo, stante la evidente rinuncia a reciproche pretese in funzione della definizione della controversia.

L'applicazione di questi istituti non costituisce, però, negazione della regola dell'indisponibilità del credito tributario, poiché la transazione in questione finisce per operare sui presupposti della fattispecie impositiva e non sul tributo, ancora in fase di definitiva determinazione.

Il presupposto di cui trattasi consiste, com'è noto, nella potenzialità economica del soggetto di pagare il tributo, cioè nella sua capacità contributiva, che va individuata – con metodi e strumenti di accertamento attivati non in modo discrezionale ma sempre in funzione della migliore determinazione del presupposto - in quelle situazioni economiche alle quali la legge ricollega il sorgere della corrispondente, specifica obbligazione tributaria.

Al contrario, costituisce una vera e propria deroga del cennato principio d'indisponibilità la situazione contemplata all'art. 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, che consente, appunto, all'Agenzia delle entrate di procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo, il cui gettito è

di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla attività di riscossione coattiva.

Infatti, nella circostanza, si è in presenza di una transazione che attiene al credito tributario e non ai suoi presupposti, tant'è che lo stesso Consiglio di Stato, in apposito parere, è venuto ad affermare che la fattispecie "in deroga al tradizionale principio della indisponibilità del credito tributario, rende possibile conseguire un più proficuo introito rispetto a quello ottenibile dallo sviluppo delle procedure esecutive".

Presumibilmente, è proprio a questa norma che l'Amministrazione comunale proponente il quesito all'esame ha inteso fare riferimento, pur non facendone espressa menzione, posto che le due fattispecie rappresentate - norma testé richiamata e quesito - appaiono sostanzialmente finalizzate allo stesso risultato.

Peraltro, è da escludere la possibilità di una applicazione generalizzata della richiamata disposizione, in particolare per analoghe situazioni riguardanti tributi di pertinenza di enti locali, innanzi tutto, per il carattere del tutto eccezionale della norma stessa, tanto che l'Agenzia delle entrate, con propria circolare n. 8 del 4 marzo 2005, ha ritenuto di dover precisare che rimangono esclusi dalla disciplina del nuovo istituto anche i tributi che sono amministrati in forza di apposite convenzioni con gli Enti impositori nonché quelli per i quali sono previste forme di compartecipazione in cui è già predeterminata la quota di credito di spettanza dei singoli enti.

Si aggiunge, inoltre, che la fattispecie di cui al citato comma 3, proprio perché elusiva di principi aventi, come già detto, valenza costituzionale, richiede che venga realizzata attraverso una complessa procedura, contemplante, da un lato, la preventiva acquisizione di variegati pareri, e, dall'altro, l'effettuazione di accertamenti mirati alla valutazione di maggiore economicità e proficuità dell'accordo rispetto alla attività di riscossione coattiva, procedura che i singoli enti locali non potrebbero certamente porre in essere, per mancanza dei necessari

collegamenti istituzionali con i vari organi consultivi e di accertamento, di cui, peraltro, ne è richiesto l'obbligatorio intervento.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla apposita, richiesta avanzata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di San Felice sul Panaro.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 27.2.2007.

f.to IL PRESIDENTE

(*Mario Donno*)

f.to IL RELATORE

(*Attilio Puglisi*)

Depositata in segreteria il 27 febbraio 2007

f.to Il Direttore di segreteria

(*Dott.ssa Rossella Broccoli*)